SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017, n. **136**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo» e che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili»;

Visto il comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 che ha autorizzato, per le finalità previste dal summenzionato comma 979, la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione *II)* della presente legge»;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

VIsta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, com-

ma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» sono inseriti i seguenti:

1) «Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione *II)* della presente legge";

2) Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine per la registrazione dei soggetti beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016;»;

b) all'articolo 1, al comma 1, dopo la parola «modificazioni» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

c) all'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «del 2015» sono inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;

d) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «anno 2016» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2017»;

e) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017»;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:

a) musica registrata;

b) corsi di musica;

c) corsi di teatro;

d) corsi di lingua straniera.»;

g) all'articolo 6, al comma 1 dopo le parole: «dicembre 2017» sono inserite le seguenti: «da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017,»;

h) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2018» e dopo le parole «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016»;

i) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «208 del 2015» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016» ed è inserito, al secondo periodo, dopo la parola «personali», il seguente periodo: «e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali.»;

l) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2016» e dopo le parole: «31 dicembre 2016» sono inserite le seguenti: «, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017.».

Art. 2.

Disposizioni attuative

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso, continua ad avvalersi nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali sono disciplinati in un apposito allegato alla convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e SOGEI, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1784

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.»

«980. Per le finalità di cui al comma 979 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

— Il testo dell'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione *II)* della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è il seguente:

«Art. 11 *(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo)*. — (*Omissis*).

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

(*Omissis*).».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150.

— Il testo degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è il seguente:

«Art. 19 *(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale)*. — 1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato.

2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

«Art. 20 (Abrogato).».

«Art. 21 *(Organi e statuto)*. — 1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

3. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.».

«Art. 22 *(Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati. Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. È fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

7.

8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la ge-

stione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 2014, n. 285.

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dal presente decreto:

«Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, *e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*.»

«Art. 2 *(Carta elettronica)*. — 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, *e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016*.»

«Art. 3 *(Beneficiari della Carta)*. — 1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 *e nell'anno 2017*. L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.».

«Art. 4 *(Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta)*. — 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "MIBACT". A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

2. L'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e può comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro *per ciascuno degli anni 2016 e 2017*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».

«Capo II - Funzionamento della Carta

Art. 5 *(Attivazione della Carta)*. — 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al *30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017*.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

2-bis. *I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:*

a) *musica registrata;*

b) *corsi di musica;*

c) *corsi di teatro;*

d) *corsi di lingua straniera.*».

«Art. 6 *(Uso della Carta)*. — 1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 *da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017*, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.».

«Art. 7 *(Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali)*. — 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 *giugno 2018*, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni *e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016*. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.».

«Art. 10 *(Trattamento e riservatezza dei dati personali)*. — 1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'arti-

colo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 *e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.* Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali *e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali*.».

«Art. 11 *(Norme finanziarie)*. — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, *per l'anno 2016* mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016, *e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017*.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è il seguente:

«Art. 19 *(Società pubbliche)*. — (*Omissis*).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

(*Omissis*).».

17G00146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2017.

Riparto del contributo previsto dall'articolo 21-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° luglio 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 21-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-*bis* dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

Visto il comma 8-*bis* dell'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-*ter* del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+);

Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, per il quale partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ la Regione Lombardia, la Provincia di Taranto e i comuni di Canda (Rovigo), Grottaferrata (Roma), Mantova, Venezia, e Villasanta (Monza-Brianza);

Visto l'art. 1, comma 9, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, il quale prevede che, in considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione di SIOPE+ può essere estesa ad ulteriori enti proposti della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Art. 1.

Criterio di riparto

1. Il contributo previsto dall'art. 21-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore degli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-*bis* dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è attribuito agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 dal 1° luglio 2017 secondo le modalità individuate nella seguente tabella:

Comparto	Contributo
Regioni	100.000
Città metropolitane e province	75.000
comuni oltre 250.000 abitanti	75.000
comuni da 100.001 a 250.000 abitanti	50.000
comuni da 50.001 a 100.000 abitanti	35.000
comuni da 15.001 a 50.000 abitanti	25.000
comuni da 5.001 a 15.000 abitanti	15.000
comuni fino a 5.000 abitanti	10.000

2. Il contributo di cui al comma 1 non attribuito dall'art. 2, è assegnato agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017.

Art. 2.

Ripartizione del contributo

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 dal 1° luglio 2017 sono attribuiti i contributi indicati nel seguente elenco:

1) Regione Lombardia	100.000
2) Provincia di Taranto	75.000
3) Comune di Canda	10.000
4) Comune di Grottaferrata	25.000
5) Comune di Mantova	25.000
6) Comune di Venezia	75.000
7) Comune di Villasanta	15.000
Totale	325.000

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1156

17A06335

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2017.

Autorizzazione del prodotto fitosanitario «OPTIX 80 DISPERSS» contenente la sostanza attiva Fosetil Alluminio, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2016, dall'Impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington W3 6YN Cheshire (UK), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario OPTIX 80 DISPERSS, a base della sostanza attiva Fosetil Alluminio, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 678/2014 della Commissione del 19 giugno 2014, che modifica l'allegato del regolamento di 540/2011, per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui Fosetil alluminio, fino al 30 aprile 2018;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato ICPS Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota del 19 giugno 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Decreta:

L'Impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood Park - Warrington W3 6YN Cheshire (UK) è autorizzata, fino al 30 aprile 2019, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario OPTIX 80 DISPERSS, a base della sostanza attiva Fosetil Alluminio con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa:

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione, dallo stabilimento dell' impresa estera: Cerexagri B.V. - Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat, Rotterdam-Paesi Bassi.

Confezionato presso lo stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Spa - Via Matteotti 16, Cotignola (Ravenna).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16874.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

OPTIX® 80 DISPERSS®

FUNGICIDA SISTEMICO
GRANULI IDRODISPERSIBILI - PER USO PROFESSIONALE
MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC 33

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Fosetil Alluminio puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo
H319 - Provoca grave irritazione oculare;
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza
P280 Indossare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / il viso; P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti; P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

UPL Europe Ltd. The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999
Officina di Produzione:
Cerexagri B.V. - Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat, Rotterdam – Paesi Bassi

Officina di Confezionamento:
S.T.I. Solfotecnica SpA – v. Matteotti 16, Cotignola (RA)

Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del XX/XX/XXXX

Contenuto netto: kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 – 20
Partita n.: vedi confezione

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di supeficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei ficomiceti ed in particolare contro quelli della famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente, sia in modo discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita, permettendo, grazie alla sua sistemicità di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

- **VITE**: contro peronospora (*Plasmopara viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di **200-250 g/hl** (con 200-1000 litri di miscela per ettaro, dose massima **2,5 kg/ha**). È consigliata l'associazione con fungicidi di copertura (es.: Mancozeb, Folpet, Fluazinam ecc. ad esclusione dei rameici, eccetto quelli in formulazioni Disperss®), rispettando turni di interventi di minimo 10 giorni in relazione alla pressione infettiva ed allo sviluppo fogliare. Eseguire al massimo 6 interventi per anno.
- **AGRUMI** (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Clementino): contro infezioni alle radici e colletto di gommosi parassitaria (*Phytophthora spp.*), effettuare al massimo 4 interventi per anno, due irrorazioni fogliari in primavera e due in autunno, alla dose di **200-300 g/hl** (con 1000-2000 litri di miscela per ettaro), dose massima **6 kg/ha** rispettando turni di interventi di minimo 20 giorni tra due applicazioni.

  Contro "allupatura" dei frutti causata da *Phytophthora spp.*: uno o due interventi dalle fasi di invaiatura alla raccolta alle dosi sopra riportate ed in concomitanza di copiose piogge.

Compatibilità:
Il prodotto non è compatibile con i concimi fogliari e i prodotti a base di rame eccetto quelli in formulazioni Disperss®. Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza:
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su vite; 14 giorni prima della raccolta su arancio, limone, mandarino, pompelmo e clementino.

Avvertenze: Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Far trascorrere almeno 24 ore prima di rientrare nelle aree trattate.

Attenzione:
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA; CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato UPL

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 LUG. 2017

17A06315

DECRETO 13 luglio 2017.

Autorizzazione del prodotto fitosanitario «GLISTER STAR» contenente la sostanza attiva Glifosate, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2016 dall'Impresa Itaca Srl, con sede legale in Bergamo, via Monte Grappa 7, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario GLISTER STAR, a base della sostanza attiva Glifosate, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosate, non oltre il 31 dicembre 2017;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato Istituto superiore di sanità;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota del 4 luglio 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Decreta:

L'Impresa Itaca Srl, con sede legale in Bergamo, via Monte Grappa 7, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GLISTER STAR, a base della sostanza attiva Glifosate, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Chemia Spa, in Sant'Agostino (Ferrara);

Torre Srl, in Torrenieri (Siena);

Althaller Srl, in San Colombano al Lambro (Milano);

Arysta Lifescience Italia Srl In Cento (Ferrara);

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Sinon Chemical (China) Co. Ltd - Shangh, China;

Sinon corporation - Taiwan (R.O.C.);

Presmar S.L. - Sevilla (E);

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 250-500-1-3-5-10-20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16867.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

GLISTER STAR

Erbicida sistemico non selettivo ad azione fogliare
Liquido Solubile

GLISTER STAR

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glifosate acido puro g 36 (=360g/l)
(da sale isopropilamminico)
Cofrmulantii q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO **Attenzione**
(H411) Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
(P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto; (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; (P262) Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti; (P273) Non disperdere nell'ambiente; (P280) Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; (P309+P311) In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico; (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

ITACA S.r.l.
Via Monte Grappa, 7 – 24121 Bergamo – Tel. +39 035 0296981

Officine di produzione :
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
Sinon Chemical (China) Co., Ltd – Shanghai, China
Sinon Corporation – Taiwan (R.O.C.)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
Presmar S.L. – Sevilla (E)
Althaller Srl – San Colombano al Lambro (MI)
Arysta Lifescience Italia Srl – Cento (FE)

Distribuito da :
AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l.
– Via Monte Grappa, 7 – Bergamo – Tel. 0331 440977
CHEMIA SpA
- 44040 – S. Agostino (FE) – S.S. 255, km 46 Tel. 0532 84.84.77
Green Ravenna Srl
- Via dell'Artigiano, 21 – 48033 Cotignola (RA) – Tel. 0545 012280
Agrisystem Srl
Via dei Bizantini, 216 – 88046 Lamezia Terme (CZ) – Tel. 0968 464455
Linfa SpA Cura del verde
– Via Mattei, 6 – 42043 Gattatico (RE) – Tel. 0522 908702/4
Belchim Crop Protection Italia SpA
– C.D.M. Strada 6 Palazzo 3 – 20089 Rozzano (MI) – Tel. 02 33599422 – 02 33576501

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : Litri 250, 500,1, 3, 5, 10, 20

Partita n.:*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
- Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
- Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
- Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalle acque superficiali.
- Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m dalle zone non coltivate.

Informazioni mediche:
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e, se possibile, mostrargli l'etichetta

CARATTERISTICHE
GLISTER STAR è un erbicida non selettivo a base di glifosate, sistemico, di post-emergenza, con azione fogliare e applicazione localizzata. Dopo l'assorbimento da parte delle foglie, viene traslocato nelle radici e negli organi di immagazzinamento dove esercita la sua funzione erbicida. Viene rapidamente inattivato dal suolo, pertanto non possiede alcun effetto residuale. GLISTER STAR controlla le infestanti annuali e poliennali in aree coltivate, canali, argini, fossi e scoline in asciutta.

CAMPI D'IMPIEGO
Trattamenti erbicidi di post-emergenza su:
- In pre-semina di Colture erbacee estensive e intensive : infestanti annuali
- Colture legnose: infestanti annuali e poliennali
- Aree non destinate alle colture agrarie Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili (ad esclusione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 150/2012 quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- Canali, argini, fossi e scoline in asciutta: 3-10 l/ha
- In pre-semina di Colture erbacee estensive e intensive: 1,5-6 l/ha per il controllo delle infestanti annuali
- Colture legnose: 3-6 L/ha per il controllo delle infestanti annuali, 6-10 L/ha per le infestanti poliennali

Applicare mediante atomizzatori a centrifuga (25 L/ha di soluzione, dose massima 3 L/ha) atomizzatori a disco rotante (20-30 L/ha, dose 3-6 L/ha) o manuali (dose massima 3 L/ha, 25 L/ha di soluzione). In caso di applicazione a volume normale, manuale o mediante atomizzatore, utilizzare 5-10 L/ha con volumi di irrorazione di 100 L/ha su canali, argini, fossi e scoline in asciutta, 1,5-6 L/ha (adattando il volume di irrorazione la dose massima per ettaro) su colture erbacee estensive e intensive e 3-10 L/ha (adattando il volume di irrorazione la dose massima per ettaro.

In caso di impiego su aree non destinate alle colture agrarie canali, argini, fossi e scoline in asciutta osservare le norme precauzionali previste per le colture limitrofe. Non destinare a foraggio le infestanti trattate.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DURANTE LA MANIPOLAZIONE
Misure di sicurezza per l'applicatore
Utilizzare guanti protettivi adatti durante la miscelazione / carico, l'applicazione, la pulizia e la manutenzione delle apparecchiature per l'applicazione.

In caso di applicazioni manuali, utilizzare guanti pel la protezione da sostanze chimiche durante la miscelazione / carico e anche indumenti per la protezione da sostanze chimiche (tipo 3 o 4 secondo la norma UNE-EN 14605: 2005 + A1: 2009) l'applicazione, pulizia e manutenzione delle apparecchiature

In caso di applicazioni a volume normale (manuale o con atomizzatore) su canali, argini, fossi e scoline, colture erbacee estensive ed intensive indossare guanti per l protezione da sostanze chimiche durante la miscelazione / carico e guanti e indumenti per la protezione da sostanze chimiche (tipo 3 o 4 secondo UNE-EN 14605: 2005 +A1: 2009) nonché calzature adeguate durante l'applicazione, pulizia e manutenzione delle attrezzature.

Lavare gli indumenti protettivi dopo l'so

Non rientrare nell'area trattata fino all'asciugatura dell'irrorato

Non sono necessari intervalli di pre-raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il Glister Star va impiegato evitando il contatto con le piante utili quali:
- Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo; in tal caso l'applicazione del prodotto è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).
- Rose, vivai.
- Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. bulbosa da fiore.
- Terreni agrari in assenza della coltura.
- Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili (ad esclusione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 150/2012 quali parchi e giardini

1 3 LUG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

17A06316

DECRETO 13 luglio 2017.

Autorizzazione del prodotto fitosanitario «ACARIDOIL 13SL» contenente la sostanza attiva Sali potassici di acidi grassi, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Statop» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2016 dall'Impresa Vioryl S.A., con sede legale in 28th km Athens-Lamia National Road, 19014 Afidnes (Grecia), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ACARIDOIL 13SL, a base della sostanza attiva Sali potassici di acidi grassi, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, tra cui Sali di potassio di acidi grassi, fino al 31 agosto 2019;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Grecia, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria - ICPS;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Viste le note dell'ufficio in data 23 maggio e 8 giugno 2017 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro dodici mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota del 23 giugno 2017 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Decreta:

L'Impresa Vioryl S.A., con sede legale in 28th km Athens-Lamia National Road, 19014 Afidnes (Grecia), è autorizzata, fino al 31 agosto 2020, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ACARIDOIL 13SL, a base della sostanza attiva sali potassici di acidi grassi, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Grecia.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Vioryl S.A. - Elaionas - Thiva 32200 Viotia (Grecia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10-20.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16879.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ACARIDOIL 13SL

INSETTICIDA-ACARICIDA
CONCENTRATO SOLUBILE (SL) –

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Sali potassici di acidi grassi /C14-C20) g 14,02 (=130,4 g/l)
Coadiuvanti q.b.a g 100

Contiene olio di semi di cumino. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
P405 Conservare sotto chiave. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della autorizzazione: **VIORYL S.A.** - 28th km Athens-Lamia National Road, 19014 AFIDNES (Grecia) ; Tel +30 2295 045100
Stabilimento di produzione: **VIORYL S.A.** - Elaionas- Thiva 32200 VIOTIA (Grecia)
Distribuito da: CBC (Europe) S.r.l. – Via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362 365079

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: Litri 1 – 3 – 5 -10 - 20 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: SP1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade] . Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non accedere alle colture trattate prima che la miscela applicata sia completamente asciutta. Nel caso si renda necessario l'accesso al campo subito dopo l'applicazione, indossare guanti, pantaloni lunghi e indumenti protettivi a maniche lunghe.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
ACARIDOIL 13SL è un prodotto che, per le particolari caratteristiche, agisce unicamente per contatto provocando la disgregazione delle pareti cellulari dei parassiti a corpo molle quali Afidi, Aleurodidi, Acari, neanidi di Cocciniglie. Non possiede attività residuale ed è prontamente biodegradato .

MODALITA' DI IMPIEGO
Intervenire cercando di colpire le forme giovanili (neanidi e ninfe) e utilizzare attrezzature in grado di assicurare la completa bagnatura delle colture. Il volume di irrorazione può variare in funzione della densità colturale e delle dimensioni delle piante.

DOSI e CAMPI D'IMPIEGO:

COLTURE	PARASSITI	DOSE: lt/hl di acqua	DOSE: lt/ha per applicazione	Momento di applicazione	Numero massimo di trattamenti/ intervallo (giorni)	PHI giorni
Orticole in serra (pomodoro, peperone, melanzana, fagioli, piselli, cetriolo,zucchine, melone, anguria, zucca, cavolo, cavolfiore)	Mosche bianche (*Trialeurodes vaporariorum*; *Bemisia tabaci*); Minatrice fogliare del pomodoro (*Tuta absoluta*); Afidi (*Aphis gossipyii*; *Aphis fabae*; *Myzus persicae*); Cimici (*Palonema prasina*; *Aelia rostrata*; *Nezara viridula*; *Chlorochroa* spp);Tripidi (*Frankliniella occidentalis*); Acari	1,5-1,9	15-19	Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento in caso di re-infestazione	4 / 7 - 10	Intervallo di sicurezza non necessario

Pomodoro in pieno campo	Mosche bianche (*Trialeurodes vaporariorum*; *Bemisia tabaci*); Minatrice fogliare del pomodoro (*Tuta absoluta*); Afidi (*Aphis gossipyii*; *Aphis fabae*; *Myzus persicae*); Cimici (*Palonema prasina*; *Aelia rostrata*; *Nezara viridula*; *Chlorochroa* spp);Tripidi (*Frankliniella occidentalis*); Acari	1,5-1,9	15-19	Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento in caso di re-infestazione	4 / 7 - 10	Intervallo di sicurezza non necessario
Ornamentali in serra	Afidi (*Aphis* spp); Tripidi (*Thrips* spp); Cocciniglie; Acari	1,5 -1,9	15-19	Alla comparsa degli insetti. Ripetere il trattamento in caso di re-infestazione	4 / 7 - 10	-

AVVERTENZA: Non applicare il prodotto durante la fioritura. Non applicare in caso di alta umidità o su piante stressate.

COMPATIBILITA': Per la preparazione della miscela non impiegare acque dure contenenti ioni metallo (calcio, magnesio, ferro, etc.) in quantità eccedenti i 300 ppm. Non miscelare con prodotti alcalini, soprattutto se contenenti ioni calcio e/o rame.

Preparazione della miscela: riempire a metà la botte con acqua. Versare la quantità prestabilita di prodotto. Aggiungere la restante acqua nella botte sotto agitazione e mantenere l'agitazione sino a svuotamento della botte. Impiegare la miscela subito dopo la preparazione.

FITOTOSSICITA': Vari fattori possono influire sulla selettività, quali: il vigore vegetativo, la temperatura dell'aria, l'intensità luminosa, il pH, i componenti delle miscele, etc.. In serra e quando la miscela asciuga lentamente, il prodotto può risultare più aggressivo. Porre attenzione al comportamento della coltura quando le piante sono sotto stress, quando sono realizzati più di tre interventi con frequenza settimanale e se il pH della miscela risulta inferiore a 8. Alcune varietà di Cetriolo, Poinsettia, Schefflera, Gardenia, Azalea si sono rivelate sensibili specie sul fiore.

ACARIDOIL 13 SL va impiegato con cautela quando si è in presenza di nuove varietà non ancora saggiate.

PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: custodire in luogo fresco, asciutto e ventilato. In queste condizioni di stoccaggio il prodotto rimane stabile per 2 anni dalla data di produzione. Conservare al riparo dal gelo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del....1.3..LUG. 2017

17A06317

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017.

Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998, recante le «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e in particolare l'art. 30, che prevede l'adozione di un Piano di promozione straordinaria del Made in Italy (di seguito Piano) e per l'attrazione degli investimenti in Italia;

Visto il comma 2, lettera *i)* e il comma 4 del predetto art. 30, i quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «*de minimis*», all'acquisizione di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher dianzi richiamati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 marzo 2015, registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2015 con n. 1018, che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attua il Piano triennale;

Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che per l'anno 2017 ha stanziato 150 milioni di euro per la realizzazione del Piano;

Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 2017, registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio 2017, fg. 558, che, nel ripartire lo stanziamento sopra richiamato, assegna euro 20.000.000,00, come previsto dal Piano, alla concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, finalizzati al rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle piccole e medie imprese, rinviandone la disciplina attuativa ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore «*de minimis*», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, lettera *n)*, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero»;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse III - Competitività PMI, Priorità di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le piccole e medie imprese, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale»;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2015, n. 140, recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher

finalizzati all'acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle start-up nonché delle micro, piccole e medie imprese;

Visto il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, recante i termini per la presentazione delle domande di assegnazione del «voucher internazionalizzazione», nonché le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto il decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 1° settembre 2015, riportante l'elenco delle società fornitrici abilitate a fornire i servizi per l'internazionalizzazione alle imprese beneficiarie del voucher di cui al decreto ministeriale del 15 maggio 2015;

Visti gli elenchi riportanti le società beneficiarie del suddetto voucher di cui al decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 16 novembre 2015 e ai decreti dirigenziali della Divisione V - Partenariati e strumenti finanziari per l'internazionalizzazione del 25 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016;

Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante le modalità da adottare per tener conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 25, che disciplina le imprese aventi natura di «start-up innovativa»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, che disciplina le imprese aventi natura di «PMI innovativa»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

b) «DGPIPS»: Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero;

c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

d) «Regolamento *de minimis*»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

e) «PON I&C»: Programma operativo nazionale «Impresa e competitività» 2014-2020 FESR - Asse III «Competitività PMI» Priorità di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale»;

f) «TEM»: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa;

g) «PMI»: impresa/e di dimensione micro, piccola e media, per come definita/e all'allegato n. 1 del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

h) «contratto di rete»: contratto sottoscritto tra due o più soggetti imprenditoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;

i) «soggetto/i proponente/i»: PMI ovvero aggregazione/i di PMI costituita/e attraverso la stipula di un contratto di rete, che presentano istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul presente decreto;

j) «soggetti/o beneficiari/o»: soggetti/o proponenti/e ammessi/o alle agevolazioni a valere sul presente decreto;

k) «società di *temporary export management*»: società di capitali accreditate a fornire, per il tramite dei TEM, servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d'impresa ai soggetti beneficiari del presente intervento agevolativo;

l) «regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia;

m) «elenchi beneficiari»: elenchi di cui al decreto direttoriale del 16 novembre 2015, nonché ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016, riportanti le società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015;

n) «start-up innovative»: imprese definite all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25;

o) «PMI innovative»: imprese definite all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2 del suddetto art. 4;

p) «*rating* di legalità»: certificazione istituita con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità di attribuzione alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza.

Art. 2.

Risorse finanziarie e gestione dell'intervento

1. Le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2017 destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 è incrementata con ulteriori euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse del PON I&C, ripartiti sulla base dell'effettivo utilizzo in tre annualità, ciascuna di importo pari a euro 6.000.000,00, da destinare esclusivamente agli interventi finanziati nelle regioni meno sviluppate.

3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, in qualità di autorità di gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PON I&C.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono a carico della contabilità speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse».

5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, sono previste tre riserve finanziarie:

a) una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità;

b) una quota pari al 10% è destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative;

c) una quota pari al 60% è destinata alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*.

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGPIPS può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite del 7% del loro ammontare.

Art. 3.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di *temporary export management* attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa.

2. Con i successivi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, sono specificati i servizi consulenziali oggetto del contratto tra i soggetti beneficiari e le società di *temporary export management*.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up innovative;

e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «*de minimis*» che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento *de minimis*;

f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all'art. 1 del Regolamento *de minimis*;

g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento *de minimis*;

h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, le PMI, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in tal caso il possesso del requisito previsto al comma 1, lettera *d)*, può essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.

Art. 5.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito del Regolamento *de minimis*, sotto forma di:

a) contributi «*voucher early stage*», di importo pari a euro 10.000,00, a fronte di un contratto di servizio con

la società di *temporary export management* di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 13.000,00;

b) contributi «*voucher advanced stage*», di importo pari a euro 15.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la società di *temporary export management* di importo almeno pari, al netto dell'IVA, ad euro 25.000,00.

2. Con riferimento al «*voucher early stage*», per i soggetti proponenti già assegnatari, come risultante dagli elenchi beneficiari, delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2015, l'importo del voucher è pari a euro 8.000,00, fermo restando l'importo minimo del contratto di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Al fine di assicurare un più efficace sostegno ai soggetti proponenti del «*voucher advanced stage*», è prevista la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo, di importo pari a euro 15.000,00, il cui ottenimento è subordinato alla presentazione di un progetto di internazionalizzazione, da realizzarsi anche con il concorso del TEM messo a disposizione dalla società di *temporary export management*, in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero; le modalità e le condizioni di concessione ed erogazione del suddetto contributo aggiuntivo sono definite con i successivi provvedimenti direttoriali di cui all'art. 8, comma 1.

4. In sede di presentazione delle istanze di agevolazione, ciascun soggetto proponente può presentare un'unica domanda, optando per una delle tipologie di voucher di cui al comma 1.

Art. 6.

Elenco delle società di temporary export management

1. Con decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi è istituito, in sostituzione di quanto disposto con analogo provvedimento del 1° settembre 2015, l'elenco delle società di *temporary export management*, con le modalità e sulla base dei requisiti previsti ai commi successivi.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le società che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) essere costituite nella forma di società di capitali ovvero di consorzi tra imprese;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

e) aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle società di *temporary export management*, almeno 8 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il possesso di tale requisito non è richiesto per le società di servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell'art. 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario che sia riscontrata l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

4. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, sono definiti con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

5. L'elenco delle società di temporary *export management* riporta, a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a classi di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia di voucher di cui all'art. 5, comma 1. I criteri e le modalità di individuazione delle suddette classi di risultato sono specificati con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione erogati da una delle società di *temporary export management* per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 6.

2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il contratto di servizio di cui al comma 1 deve risultare conforme a quanto stabilito dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 8.

Presentazione domande e concessione delle agevolazioni

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti con successivi decreti del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2, comma 5, nonché della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4.

3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, si procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito con i successivi provvedimenti di cui al comma 1.

5. Entro sessanta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 1 e pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio stipulato con una delle società di *temporary export management* presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali e tenuto conto di quanto previsto all'art. 132 del reg. (UE) 1303/2013, si provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata e il contratto di servizio trasmesso ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 5;

d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 5, comma 3, verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 3.

Art. 10.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi già previsti nel presente decreto, sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 1303/2013, nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del voucher e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

c) garantire, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 125, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla società di temporary export management;

d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;

e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attività di audit;

g) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento, per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse finanziarie del PON I&C, agli obblighi fissati ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013;

h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 71 del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.

Art. 11.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;

c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10;

d) in tutti gli altri casi previsti dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, nonché dalla normativa di riferimento.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761

17A06347

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 settembre 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 480).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza della popolazione, nonché all'adozione degli interventi urgenti volti a contrastare il contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica

1. Nell'ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici di cui alla lettera *b)* dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario delegato nominato con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in qualità di soggetto attuatore, della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuità dell'attività didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero attraverso interventi su edifici, di proprietà pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino agibili e siano stati progettati in conformità alla normativa tecnica contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di adeguamento sismico secondo le suddette normative. Allo scopo di accelerare la ripresa delle attività didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in un apposito stralcio del piano di cui all'art. 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alla definizione dei fabbisogni di intervento ai fini dell'adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente all'espletamento delle conseguenti attività di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica, sia direttamente sia tramite gli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 476/2017 e riferendo al medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle attività.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera con le risorse derivanti dalle economie non impegnate di cui alle procedure di messa in sicurezza delle scuole ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate in euro 6.021.160,98 e all'uopo accertate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017, n. 657 e iscritte sul capitolo 7105/1 del bilancio del medesimo dicastero.

4. Le eventuali strutture modulari temporanee realizzate ai sensi del presente articolo, sono successivamente trasferite in proprietà all'ente locale territorialmente competente.

5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 assicura il necessario supporto al Commissario delegato ai fini della

ricognizione dei fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa prevista dall'art. 11 dell'ordinanza n. 476/2017.

6. Al fine di agevolare la frequenza dell'attività scolastica nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell'evento simico di cui in premessa, i comuni interessati sono autorizzati, qualora le esigenze lo richiedano, ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.

7. Gli interventi di cui al comma 6 sono indicati nel piano del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476/2017.

Art. 2.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile

1. Al fine di garantire l'effettiva operatività del Servizio nazionale di protezione civile, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 476/2017 opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa o nelle attività connesse all'emergenza nel periodo dal 21 agosto 2017 al 31 agosto 2017 e nel periodo dal 1° al 15 settembre 2017. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo procapite di 70 ore di lavoro straordinario effettivamente rese per ciascuno dei predetti periodi, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 15 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 21 agosto 2017 al 15 settembre 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

6. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 476/2017, al Commissario delegato è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento al momento della nomina.

7. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 476/2017 sono riconosciute le spese, debitamente documentate, di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. Gli oneri connessi alle spese di cui al comma 7 sono indicati nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476/2017 a carico delle risorse di cui all'art. 16 della medesima ordinanza.

9. Fermo restando quanto previsto all'art. 10 dell'ordinanza 476/2017, il contingente di personale militare di cui al comma 1 del medesimo art. 10 è integrato di ulteriori 30 unità per il periodo di giorni 15 dall'adozione della presente ordinanza, o per l'ulteriore eventuale lasso temporale necessario per il venir meno delle esigenze di presidio dei varchi ancora attivi, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.

Art. 3.

Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall'evento sismico nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.

4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti.

5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, può essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.

8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

11. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 476/2017 assicura l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1.

12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.

Art. 4.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2018, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento
BORRELLI

17A06334

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 settembre 2017.

Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Determina n.1535/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del citato decreto 20 settembre 2004, n. 245, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto l'art. 1, commi 402, 402-*bis*, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (legge di Bilancio 2017);

Visto l'art. 10, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., ed, in particolare, l'art. 10-*bis*;

Visto il documento della Commissione consultiva tecnico-scientifica concernente il «Modello di valutazione dell'innovatività» e la «Procedura di valutazione» finalizzata al riconoscimento del requisito di innovatività dei farmaci;

Considerato che per l'attribuzione ai farmaci del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;

Considerato che i benefici associati al riconoscimento del requisito di innovatività hanno la durata massima di 36 mesi per il farmaco «first in class», mentre eventuali «followers» che venissero riconosciuti successivamente come innovativi potranno beneficiarne per il periodo residuo;

Considerato di dover prevedere anche le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto opportuno adottare un modello di valutazione dell'innovatività unico per tutti i farmaci, fatta salva la possibilità di prevedere, ove necessario, l'utilizzo di ulteriori indicatori specifici;

Vista la determinazione n. 519/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2017;

Ritenuto di dover integrare la richiamata determina in applicazione della possibilità già in essa contenuta di effettuare «integrazioni, aggiornamenti e revisioni in tempi successivi»;

Determina:

Art. 1.

Approvazione dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività

1. Sono approvati i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Approvazione del modulo per la richiesta del riconoscimento dell'innovatività

1. È approvato il modulo per la richiesta per il riconoscimento dell'innovatività di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione, che sostituisce la determinazione n. 519/2017 richiamata in premessa, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito istituzionale della Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INNOVATIVITÀ

L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per una specifica indicazione, la sua ammissione alla rimborsabilità e il possibile riconoscimento della innovatività, pur basandosi sostanzialmente sulle stesse evidenze, rappresentano tre procedure distinte, tra le quali non esiste una consequenzialità automatica.

I principali obiettivi della normativa riguardante l'innovatività dei farmaci sono da un lato quello di garantire, armonizzandolo sul territorio nazionale, un rapido accesso a farmaci che possiedono un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili, e dall'altro quello di incentivare lo sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti.

Pur riconoscendo che ogni nuova terapia potrebbe possedere delle caratteristiche di innovatività diverse ed aggiuntive rispetto a quanto previsto dai suddetti criteri, l'AIFA, previo parere della CTS, stabilisce che per l'attribuzione del carattere di innovatività del farmaco in relazione ad una specifica indicazione sia necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave (intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita).

L'AIFA ritiene che il modello di valutazione dell'innovatività del farmaco in relazione ad una indicazione debba essere unico per tutti i farmaci ma che potrà prevedere, qualora si rendesse necessario, l'utilizzo di ulteriori indicatori specifici.

Il modello proposto prevede un approccio multidimensionale, che tenga conto di tre elementi fondamentali:

1. il bisogno terapeutico;
2. il valore terapeutico aggiunto;
3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici.

1) BISOGNO TERAPEUTICO

Il bisogno terapeutico è condizionato dalla disponibilità di terapie per la patologia in oggetto ed indica quanto l'introduzione di una nuova terapia sia necessaria per dare risposta alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti.

Ai fini del riconoscimento dell'innovatività il bisogno terapeutico può essere graduato in cinque livelli:

Massimo: assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione;

Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto;

Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente;

Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole;

Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole.

2) VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO(*)

Il valore terapeutico aggiunto è determinato dall'entità del beneficio clinico apportato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto.

Ai fini del riconoscimento dell'innovatività del farmaco in relazione all'indicazione specifica il valore terapeutico aggiunto può essere graduato in cinque livelli:

Massimo: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale;

Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio (R/B) rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili;

Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile l'assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili;

(*) Per i farmaci oncologici il gold standard è la sopravvivenza globale (Overall Survival - OS). La mancanza di dati di OS dovrà essere adeguatamente giustificata e, in relazione al tipo di neoplasia ed al setting terapeutico, potranno essere considerati la sopravvivenza libera da progressione (Progression-Free Survival - PFS), la sopravvivenza libera da malattia (Disease-Free Survival - DFS), la durata della risposta completa o altri esiti surrogati di cui, anche in base all'entità dell'effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di beneficio clinico. Nella valutazione dell'adeguatezza dell'esito selezionato, si terrà conto anche del relativo profilo di tossicità.

Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili;

Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.

3) QUALITÀ DELLE PROVE

La corretta valutazione del potenziale innovativo di un farmaco in relazione alla specifica indicazione dipende dalla qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta. Per la valutazione di questo parametro l'AIFA decide di adottare il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series).

In base a tale valutazione, la qualità potrà risultare:

Alta;

Moderata;

Bassa;

Molto bassa.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Descrizione del processo.

La richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività del farmaco in relazione alla singola indicazione dovrà essere sottomessa utilizzando l'apposito modulo predisposto da AIFA, contenente una guida sulla tipologia di informazioni e la modalità di presentazione delle stesse. Resta fermo che l'AIFA, previo parere della CTS, potrà valutare l'innovatività di un farmaco in relazione ad una indicazione specifica in presenza di evidenze scientifiche che ne supportino la fondatezza anche a prescindere dalla presentazione di una richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività da parte dell'azienda titolare.

Per ciascuna richiesta saranno valutati il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle prove. Il giudizio di innovatività sarà formulato in base al profilo derivante dall'insieme delle valutazioni dei suddetti parametri.

Potranno essere considerati innovativi i farmaci in relazione alle singole indicazioni ai quali siano stati riconosciuti un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello «Massimo» o «Importante», ed una qualità delle prove «Alta». L'innovatività non potrà, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati come «Scarso» o «Assente», oppure di una qualità delle prove giudicata «Bassa» o «Molto bassa». Situazioni intermedie saranno valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli elementi considerati.

Per i farmaci con indicazione per malattie rare, o comunque con tassi di prevalenza ad esse assimilabili, nella valutazione della qualità delle prove si terrà conto della oggettiva difficoltà di condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza. In tali casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, sarà possibile attribuire l'innovatività anche sulla base di prove di qualità «Bassa».

Al termine del processo, la CTS predisporrà una breve relazione, nella quale saranno descritte le valutazioni relative a ciascuno dei tre ambiti considerati, e sarà espresso il relativo giudizio finale.

I possibili esiti della valutazione sono:

riconoscimento dell'innovatività in relazione alla singola indicazione terapeutica, a cui saranno associati l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici previsti dall'art. 1, comma 403, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

riconoscimento dell'innovatività condizionata (o potenziale in relazione alla singola indicazione terapeutica, che comporta unicamente l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

mancato riconoscimento dell'innovatività in relazione alla singola indicazione terapeutica.

La relazione sarà comunicata al richiedente, che potrà presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione. L'esito finale e la relativa valutazione della CTS saranno rese pubbliche sul portale dell'AIFA contestualmente alla pubblicazione della determinazione di rimborsabilità e prezzo. Il richiedente, in fase di compilazione del modulo, potrà chiedere l'esclusione dalla pubblicazione di eventuali dati sensibili.

Come stabilito dall'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), il riconoscimento dell'innovatività ed i benefici conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi. La CTS attribuisce la durata dell'innovatività in relazione alla specifica indicazione al momento del riconoscimento del requisito. La permanenza del carattere di innovatività attribuito ad un farmaco sarà riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione.

Nella rivalutazione di farmaci ad innovatività condizionata in relazione ad una specifica indicazione, la disponibilità di nuove evidenze che venissero valutate positivamente dall'AIFA, previo parere della CTS, potrà portare al riconoscimento dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata prevista. In ogni caso, per i farmaci ad innovatività condizionata la sussistenza del requisito sarà rivalutata decorsi 18 mesi dalla sua concessione, su istanza dell'azienda titolare o di ufficio.

In presenza di evidenze che smentiscano quelle che ne avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionino l'effetto, l'innovatività del farmaco in relazione alla specifica indicazione non potrà essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadranno, con conseguente avvio di una nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.

In caso di autorizzazione di una nuova indicazione di un farmaco già riconosciuto come innovativo rispetto ad altra indicazione, la CTS potrà avviare, su richiesta o autonomamente, la valutazione del requisito dell'innovatività. In tal caso, la durata del beneficio non potrà superare i 36 mesi decorrenti dal riconoscimento dell'innovatività della nuova indicazione.

Farmaci «first in class» e «followers».

Si stabilisce che i benefici associati al riconoscimento dell'innovatività del farmaco in relazione alla specifica indicazione abbiano la durata massima di 36 mesi per il farmaco first in class, mentre eventuali followers che venissero riconosciuti come innovativi in relazione alla medesima indicazione potranno beneficiarne per il periodo residuo.

Si stabilisce, inoltre, che l'inserimento nei fondi di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) è garantito alle specifiche indicazioni relative ai farmaci riportati negli elenchi aggiornati mensilmente da AIFA sul proprio sito istituzionale, a partire dalla data di istituzione dei fondi ovvero il 1° gennaio 2017, fatta salva successiva data di efficacia per le singole indicazioni inserite negli elenchi, fino alla data di scadenza indicata, salvo rivalutazione dell'innovatività da parte dell'AIFA, previo parere della CTS. Le modalità operative del disposto normativo sopra citato verranno esplicitate dal decreto attuativo del Ministero della salute in corso di definizione.

Il presente documento potrà essere oggetto di integrazioni, aggiornamenti e revisioni in tempi successivi.

ALLEGATO 2

Modulo per la richiesta del riconoscimento dell'innovatività

La richiesta di riconoscimento del requisito di innovatività dovrà essere presentata utilizzando il presente modulo

DATI SULLA SPECIALITA' MEDICINALE	
N° Fascicolo:	
Data Protocollo:	
Tipologia di negoziazione:	
ATC:	
Specialità:	
Ditta:	
Tipo procedura:	
Indicazione terapeutica per la quale si presenta la richiesta:	
Precedenti indicazioni terapeutiche (ove autorizzate):	

BISOGNO TERAPEUTICO		
Massimo	Assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione	☐
Importante	Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto	☐
Moderato	Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente	☐
Scarso	Presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole	☐
Assente	Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole	☐
Descrivere sinteticamente le evidenze a supporto della richiesta, per la cui più specifica trattazione di rimanda al dossier di prezzo e rimborso		

VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO		
Massimo	Maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale	☐
Importante	Maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio (R/B) rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili	☐
Moderato	Maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile l'assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili	☐
Scarso	Maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.	☐
Assente	Assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili.	☐

- *Descrivere sinteticamente le evidenze a supporto della richiesta, per la cui più specifica trattazione di rimanda al dossier di prezzo e rimborso*
- *In questa sezione viene descritta l'entità del beneficio clinico del farmaco in valutazione rispetto alle alternative disponibili, se esistenti, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto*
- *Per i farmaci oncologici il gold standard è la sopravvivenza globale (Overall Survival - OS). La mancanza di dati di OS dovrà essere adeguatamente giustificata e, in relazione al tipo di neoplasia ed al setting terapeutico, potranno essere considerati la sopravvivenza libera da progressione (Progression-Free Survival - PFS), la sopravvivenza libera da malattia (Disease-Free Survival - DFS), la durata della risposta completa o altri esiti surrogati di cui, anche in base all'entità dell'effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di beneficio clinico.*
- *Nella valutazione dell'adeguatezza dell'esito selezionato, si terrà conto anche del relativo profilo di tossicità.*

QUALITA' DELLE PROVE			
Alta		**Moderata**	
Bassa		**Molto bassa**	

- *Descrivere brevemente e sinteticamente le evidenze a supporto della richiesta, per la cui più specifica trattazione di rimanda al dossier di prezzo e rimborso*
- *In questa sezione deve essere descritta la qualità delle prove fornite a supporto della richiesta del riconoscimento dell'innovatività*
- *Per la descrizione della qualità delle prove deve essere utilizzato il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series)*

17A06376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 settembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig.Cyrille Rogeau, console generale della Repubblica francese in Milano.

17A06348

Rilascio di *exequatur*

In data 5 settembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig.Gianluigi Cimmino, console onorario della Repubblica di Croazia in Napoli.

17A06349

Rilascio di *exequatur*

In data 25 agosto 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Claudio Scarpa, console onorario della Repubblica Orientale dell'Uruguay in Venezia.

17A06356

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,192
Yen	131,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,077
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,92075
Fiorino ungherese	305,09
Zloty polacco	4,2406
Nuovo leu romeno	4,5963
Corona svedese	9,4778
Franco svizzero	1,1441
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2555
Kuna croata	7,4215
Rublo russo	68,8223
Lira turca	4,0981
Dollaro australiano	1,5021
Real brasiliano	3,7423
Dollaro canadese	1,483
Yuan cinese	7,8185
Dollaro di Hong Kong	9,3272
Rupia indonesiana	15875,38
Shekel israeliano	4,2599
Rupia indiana	76,3275
Won sudcoreano	1335,36
Peso messicano	21,2608
Ringgit malese	5,0904
Dollaro neozelandese	1,6638
Peso filippino	60,9
Dollaro di Singapore	1,6146
Baht tailandese	39,539
Rand sudafricano	15,4185

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06357

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1905
Yen	130,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,062
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,91855
Fiorino ungherese	306,02
Zloty polacco	4,2406
Nuovo leu romeno	4,5962
Corona svedese	9,4733
Franco svizzero	1,1399
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2933
Kuna croata	7,415
Rublo russo	68,8889
Lira turca	4,0826

Dollaro australiano	1,496
Real brasiliano	3,7379
Dollaro canadese	1,4774
Yuan cinese	7,7728
Dollaro di Hong Kong	9,315
Rupia indonesiana	15869,55
Shekel israeliano	4,2644
Rupia indiana	76,2395
Won sudcoreano	1345,07
Peso messicano	21,2598
Ringgit malese	5,084
Dollaro neozelandese	1,6588
Peso filippino	60,953
Dollaro di Singapore	1,615
Baht tailandese	39,465
Rand sudafricano	15,4097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06358

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,189
Yen	129,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,077
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,9174
Fiorino ungherese	306,39
Zloty polacco	4,2361
Nuovo leu romeno	4,5965
Corona svedese	9,469
Franco svizzero	1,1407
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2788
Kuna croata	7,4173
Rublo russo	68,9138
Lira turca	4,0954
Dollaro australiano	1,4902
Real brasiliano	3,707
Dollaro canadese	1,4732
Yuan cinese	7,7865
Dollaro di Hong Kong	9,3043
Rupia indonesiana	15854,13
Shekel israeliano	4,2425
Rupia indiana	76,2475
Won sudcoreano	1343,64
Peso messicano	21,2185
Ringgit malese	5,0668
Dollaro neozelandese	1,6531
Peso filippino	60,804
Dollaro di Singapore	1,6115
Baht tailandese	39,451
Rand sudafricano	15,3896

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06359

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1931
Yen	129,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,112
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,91428
Fiorino ungherese	306,17
Zloty polacco	4,2415
Nuovo leu romeno	4,5986
Corona svedese	9,501
Franco svizzero	1,1399
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2765
Kuna croata	7,4277
Rublo russo	68,4889
Lira turca	4,1045
Dollaro australiano	1,4961
Real brasiliano	3,7145
Dollaro canadese	1,4787
Yuan cinese	7,785
Dollaro di Hong Kong	9,3362
Rupia indonesiana	15902,83

Shekel israeliano	4,248
Rupia indiana	76,4925
Won sudcoreano	1353,94
Peso messicano	21,2936
Ringgit malese	5,057
Dollaro neozelandese	1,6528
Peso filippino	60,908
Dollaro di Singapore	1,6133
Baht tailandese	39,563
Rand sudafricano	15,3965

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06360

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1971
Yen	130,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,113
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,91403
Fiorino ungherese	305,69
Zloty polacco	4,2433
Nuovo leu romeno	4,598
Corona svedese	9,5263
Franco svizzero	1,1412
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2938
Kuna croata	7,4324
Rublo russo	68,267
Lira turca	4,0893
Dollaro australiano	1,4926
Real brasiliano	3,7098
Dollaro canadese	1,4587
Yuan cinese	7,7698
Dollaro di Hong Kong	9,3553
Rupia indonesiana	15922,83
Shekel israeliano	4,2236
Rupia indiana	76,6325
Won sudcoreano	1350,87
Peso messicano	21,2308
Ringgit malese	5,0392
Dollaro neozelandese	1,6616
Peso filippino	60,774
Dollaro di Singapore	1,6091
Baht tailandese	39,582
Rand sudafricano	15,3363

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06361

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,206
Yen	129,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,099
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,91268
Fiorino ungherese	306,46
Zloty polacco	4,2534
Nuovo leu romeno	4,6008
Corona svedese	9,5388
Franco svizzero	1,1405
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3093
Kuna croata	7,4315
Rublo russo	68,965
Lira turca	4,1191
Dollaro australiano	1,4881
Real brasiliano	3,7256
Dollaro canadese	1,4577
Yuan cinese	7,7926
Dollaro di Hong Kong	9,416
Rupia indonesiana	15874,85
Shekel israeliano	4,2406
Rupia indiana	76,9245
Won sudcoreano	1363,52
Peso messicano	21,3382
Ringgit malese	5,0586
Dollaro neozelandese	1,6502

Peso filippino	61,276
Dollaro di Singapore	1,6124
Baht tailandese	39,919
Rand sudafricano	15,5124

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06362

MINISTERO DELL'INTERNO

Passaggio da «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» a «MIT International Testing S.r.l.» della titolarità dell'autorizzazione ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività «estintori carrellati di incendio».

Con provvedimento direttoriale datato 4 agosto 2017, il «MIT International Testing S.r.l.» avente sede legale in via Giacomo Leopardi, 14 - Milano e laboratorio di prova in via Moscova, 11 - Rho (MI), ai sensi della legge n. 818/84 e del decreto ministeriale di attuazione del 26 marzo 1985, è autorizzato ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività estintori carrellati di incendio secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 e viene iscritto negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno con il codice di individuazione MI01EC02 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile pubblicamente sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

17A06332

Passaggio da «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.» a «MIT International Testing S.r.l.» della titolarità dell'autorizzazione ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività «estintori portatili di incendio».

Con provvedimento direttoriale datato 4 agosto 2017, il «MIT International Testing S.r.l.» avente sede legale in via Giacomo Leopardi, 14 - Milano e laboratorio di prova in via Moscova, 11 - Rho (MI), ai sensi della legge n. 818/84 e del decreto ministeriale di attuazione del 26 marzo 1985, è autorizzato ad emettere le certificazioni di prova nel settore di attività estintori portatili di incendio secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2005 e viene iscritto negli elenchi dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'interno con il codice di individuazione MI01EP02 come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile pubblicamente sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

17A06333

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-218) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.